



## TRIBUNALE DI PISTOIA

### UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

Nel procedimento promosso da Moreno Neri, nato a Montepulciano (SI) il 24.02.1953 codice fiscale NREMRN53B24F592I, e Laura Michelotti, nata a Pescia il 03/06/1955 (PT) C.F. MCHLRA55H43G491W, entrambi residenti in Pescia alla via Galeotti, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Con ricorso proposto il 29.6.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, in particolare, le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti e la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sull'assenza di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.

Nel ricorso è riportata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, l'esposizione delle cause dell'indebitamento, l'elenco dei beni dei debitori, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. I debitori hanno chiesto al Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'art. 270 co. 1 D. Lgs. 14/2019, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata.

In mancanza di soggetti contraddittori, oltretutto portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato

alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del comune luogo di residenza dei ricorrenti, tra loro coniugati, sito in Pescia.

2. Gli istanti sono precettori di trattamenti pensionistici e non risultano svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale né rivestire la qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Neri Moreno risulta attualmente svolgere attività agricola con la qualifica di piccolo imprenditore.

I ricorrenti non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il loro sovraindebitamento si profila avere un'origine comune derivando da finanziamenti contratti, in specie, con il sistema bancario, per far fronte alle crisi attraversate dalla impresa agricola del Neri, imputate agli avversi eventi atmosferici quali esposti nella narrativa del ricorso introduttivo.

Risultano pertanto ricorrenti i requisiti per la presentazione di un ricorso unitario ex art. 66 CCII diretto all'apertura della procedura di liquidazione controllata dell'intero patrimonio degli istanti.

Pur riferendosi l'art. 66 CCII alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Capo II del Titolo IV, costituisce tesi affermata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, sotto il vigore dell'art. 7 bis della L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 conv. con modificazioni nella legge 176/2020 della L. 3/2012 cit., che il ricorso unitario ad un'unica procedura da parte di membri della stessa famiglia riguardi anche la presentazione della domanda di liquidazione laddove sussistano una sostanziale equivalenza dei patrimoni da liquidare e, soprattutto, la solidarietà passiva dei familiari rispetto a gran parte dell'esposizione debitoria; tanto, vuoi in ossequio al principio di ragionevolezza nell'affrontare sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune vuoi per ragioni di evidente economia processuale (cfr. Trib. Busto Arsizio 18.3.2021 in Fall.6/2021; Trib. Mantova 8.4.2018 in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it); Trib. Napoli 2.4.2019 in DeJure).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.

**3.1.** Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, *ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII*.

Stando al prospetto riepilogativo dei debiti esposto nel ricorso ed avallato dall'OCC, escluso il compenso dovuto allo stesso OCC (che, tuttavia, a tenore dell'art. 66, ult. comma, CCII, dovrà essere ripartito tra i membri della famiglia *in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno*), i ricorrenti appaiono solidalmente esposti verso tre istituti di credito per complessivi € 325.251,43, mentre Neri Moreno risulta avere ulteriori debiti personali per € 264.719,68 (per un ammontare totale di € 601807,11, al lordo del compenso dell'OCC).

Moreno Neri risulta percettore di una pensione di anzianità dell'ammontare netto mensile di circa € 700,00 mentre Laura Michelotti risulta percepire una pensione dell'ammontare netto mensile di circa € 550,00. I coniugi sono titolari di beni immobili tutti assoggettati ad una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, uno dei quali è stato già aggiudicato al prezzo di € 18.552,00; gli altri cespiti saranno posti in vendita al prezzo base complessivo di € 101.200,00.

Moreno Neri risulta altresì intestatario di un veicolo Fiat sottoposto a fermo amministrativo dal 2009 e asseritamente non marciante.

Risulta pertanto evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il loro mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

**3.2** La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha depositato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII effettuare all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori istanti

**4.** Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori percepiscono a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento del loro nucleo familiare non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Merita, tuttavia, di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare pendente in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene si tratti di un richiamo operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori "minori", la facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies* c. 2 L. 3/2012).

#### **P.Q.M.**

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Moreno Neri, nato a Montepulciano (SI) il 24.02.1953, codice fiscale NREMRN53B24F592I, e Laura Michelotti, nata a Pescia il 03/06/1955 (PT), C.F. MCHLRA55H43G491W, entrambi residenti in Pescia alla via Galeotti.

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il

quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti posto che nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili e beni mobili registrati;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 3.7.2023

Il Presidente  
Dott.ssa Nicoletta Curci